

REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2022, n. 4

**“Sostituzione dell’art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17, già modificato con DGR del 15 novembre 2021 n. 1847”.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 412 del 28/03/2022 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art.1**

##### **(Sostituzione art. 13 R. R. del 16 ottobre 2006 n. 17)**

1. L’art. 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

“ Art. 13 (Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici)

1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell’art. 2, lett. d), del presente Regolamento.
2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale nonché da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.
3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da esplicitarsi nel provvedimento di nomina.
4. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti, esterni all’Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura è individuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione in quanto compatibili con le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento.”

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti**

**dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

**Dato a Bari, addì 4 aprile 2022**

**EMILIANO**